



COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

***REGOLAMENTO PER L'USO
DEI LOCALI COMUNALI***

Adottato con deliberazione consiliare n° 21 del 17/02/1995

Regolamento per l'uso dei locali comunali

Art. 1

1. Il salone comunale può essere utilizzato per riunioni o per manifestazioni organizzate dal Comune a seguito di iniziativa del Sindaco o della Giunta o del Consiglio comunale o di commissioni consiliari. Entro la fine di ogni mese il Presidente del Consiglio comunale comunica al Sindaco la data e l'ora delle manifestazioni indette dal Consiglio comunale o dai gruppi consiliari per il mese successivo. A tal fine i presidenti dei gruppi consiliari comunicheranno tempestivamente al Presidente del Consiglio la data e l'ora delle manifestazioni indette dai gruppi.

2. Il Sindaco, ove nei giorni indicati egli o la Giunta debbano utilizzare il salone ovvero ove l'uso di questo sia stato in precedenza autorizzato ai sensi del successivo art.3, darà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o ai capigruppo consiliari invitandoli ad indicare altri giorni.

3. Il salone comunale può in ogni caso essere utilizzato a seguito di iniziativa del Consiglio o di un gruppo consiliare o di una Commissione consiliare ove nel giorno e nell'ora indicati non debba svolgersi in esso alcuna manifestazione a seguito di iniziativa del Sindaco o della Giunta o di autorizzazione ai sensi del successivo art.3.

Art. 2

1. L'uso di locali comunali per lo svolgimento di manifestazioni collettive da parte di soggetti diversi dal Comune realizza un interesse pubblico e costituisce una forma di sostegno volta a favorire lo sviluppo della vita democratica della comunità. Rendere possibile tale uso è, pertanto, obiettivo primario ed essenziale del Comune.

Art. 3

1. Il salone comunale può essere utilizzato per manifestazioni collettive da qualsiasi organizzazione politica o di altra natura, da qualsiasi comitato o da singoli. A tal fine i soggetti interessati presentano la

domanda al Sindaco con indicazione della data e dell'ora della manifestazione almeno tre giorni prima di tale data.

2. Il Sindaco provvede sulla domanda entro ventiquattro ore dalla data di presentazione e dà immediata comunicazione alla parte istante.

3. Il diniego deve essere motivato.

4. L'uso del salone può essere negato solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica o per incompatibilità dei fini della manifestazione con i valori della costituzione.

5. L'uso del salone può essere altresì negato ai terzi nelle ore di servizio degli uffici del primo e del secondo piano.

Art. 4

1. Le disposizioni che precedono, con esclusione dell'ultimo comma dell'art. 3, sono estese alla sala delle conferenze presso la biblioteca comunale, al cinema Musmeci e alla sala delle conferenze presso l'edificio polifunzionale ex Ostello della gioventù, nonché a tutti gli altri locali che si renderanno agibili e che siano suscettibili di uso per manifestazioni collettive.

Art. 5

1. L'Amministrazione, all'inizio di ogni trimestre, predispone i turni di servizio, autorizzando il relativo lavoro straordinario, al fine di assicurare la vigilanza degli edifici durante lo svolgimento delle manifestazioni.

2. Per le manifestazioni organizzate dai terzi il servizio viene assicurato con ricorso all'art. 6 del contratto di cui al D.P.R. n. 333 del 1990.